

Legge regionale 17 agosto 2026, n. 27

Modifiche della legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 (Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria)
(BURC n. 169 del 17 agosto 2026)

Art. 1

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 9/1985)

1. All'articolo 4 della [legge regionale 14 marzo 1985, n. 9](#) (Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria), le parole: "dipartimento competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "dipartimento regionale competente in materia di trasporto pubblico locale".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 9/1985)

1. All'articolo 5 della [l.r. 9/1985](#), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è da intendersi quale atto endoprocedimentale della Regione, rimanendo nelle competenze dei Comuni o dei consorzi dei Comuni richiedenti il rilascio del titolo autorizzativo definitivo all'esercizio della navigabilità."

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 11 della l.r. 9/1985)

1. L'[articolo 11 della l.r. 9/1985](#) è abrogato.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.